213/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80458** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 02.08.2024 proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato a omissis il omissis, residente a omissis, alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Luigi Capuana n. 207, presso lo Studio dell'Avv. Mario Bacci che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti;

contro

Direzione Generale INPS –in persona del Presidente p.t. c/o la sede di ROMA EUR – Direzione provinciale, in persona del Direttore legale rappresentante p.t.;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 08.04.25, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Valeria Salerno, l'Avv. Mario Bacci, per il

ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Al ricorrente, ex Generale di Brigata della Guardia di Finanza in quiescenza dal 24.02.2017, con provvedimento del 27.02.2017 della Direzione provinciale dell'INPS di Roma 2, veniva conferita pensione ordinaria diretta di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel medesimo provvedimento veniva specificato che "*in considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*", la liquidazione era da considerarsi provvisoria.

Successivamente, con provvedimento del 22.05.2024, l'Istituto previdenziale comunicava l'annullamento del precedente provvedimento a seguito del riconoscimento della pensione privilegiata diretta che, previa effettuazione del doppio calcolo previsto dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 e del relativo conguaglio, aveva comportato il pagamento di un importo non dovuto - dal 24.02.2017 al 30.06.2024 - calcolato al lordo, in € 13.712,01 e, al netto, in € 8.574,56, per il quale si sarebbe proceduto al recupero attraverso una trattenuta di € 451,80, per due rate a decorrere dal 08/2024, e di € 852,33, per nove rate, a decorrere dal 10/2024.

Il ricorrente, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, contesta la ripetibilità dell'indebito in argomento evidenziando la sussistenza di un affidamento legittimo, ostativo al recupero, corroborato anche dal lungo decorso del tempo trascorso

dalla liquidazione provvisoria a quella definitiva; chiede pertanto venga riconosciuta l'irripetibilità dell'indebito contestato e la restituzione delle somme indebitamente trattenute, con interessi e rivalutazione, e con vittoria dei compensi del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con nota del 10.03.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ribadisce il carattere ripetibile dell'indebito contestato ai sensi dell'art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 e, vertendosi in materia di conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e trattamento definitivo, esclude la sussistenza delle condizioni che giustifichino un legittimo affidamento da parte del ricorrente posto che nel provvedimento di conferimento della pensione era espressamente chiarito che la liquidazione fosse da considerarsi provvisoria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nella memoria di controparte, inoltre, si fa riferimento ad un ulteriore provvedimento di rideterminazione della pensione, di poco superiore a quello per il quale si era proceduto al recupero, ma comunque inferiore a quello attribuito in via definitiva.

All'udienza odierna, la parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'irripetibilità delle somme trattenute dall'Istituto previdenziale relative a un indebito pensionistico maturato sul trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente in sede di conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo, verificatosi a seguito della

rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), previa individuazione dei presupposti che consentano di affermare la sussistenza di un legittimo affidamento del precettore in buona fede dell'indebito in questione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. A questo riguardo si fa presente che il comma 707 del citato art. 1, che stabilisce che, a decorrere dal 02.01.2012, per tutti coloro che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31.12.1995 e in possesso di contribuzione successiva al 31.12.2011, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 (che ha esteso il sistema contributivo anche ai lavoratori che, alla data del 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi e che, fino ad allora, si vedevano calcolare la pensione sulla base del sistema retributivo).

3. Dagli atti di causa risulta che la pensione provvisoria in argomento è stata percepita dal ricorrente dal febbraio 2017 e che il trattamento definitivo è intervenuto soltanto nel maggio 2024: dal conseguente conguaglio sarebbe scaturito l'indebito contestato in questa sede.

Pertanto, ai fini del corretto computo del termine per legittimare la ripetibilità dell'indebito formatosi, occorre considerare come valido il *dies a quo* il febbraio 2017; rispetto a detto termine, il provvedimento definitivo è intervenuto solo nel maggio 2024.

4. In tema di indebito pensionistico, giova ricordare il principio

generale in base al quale le somme risultate indebitamente corrisposte dall'amministrazione nel trattamento provvisorio devono essere restituite, in applicazione dell'art. 2033 c.c. e di quanto dispone l'art. 162, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dalla Difesa di controparte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4.1. Tuttavia, sia la Consulta (sentenze n. 431/1993, n. 240/1994 e n. 166/1996), sia la Corte di Giustizia Europea (*ex multis*, 3 maggio 1978, C 112/77), ma soprattutto questa Corte hanno attenuato il rigore di tale previsione attraverso una progressiva valorizzazione giurisprudenziale della generale regola della c.d. tutela dell'affidamento incolpevole del percipiente.

Infatti, già la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 7/QM/2007, nel superare l'iniziale orientamento negativo delle stesse Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/1999/QM (ove si sosteneva l'incondizionata ripetibilità dell'indebito), hanno affermato che "*in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione*".

4.2. Successivamente, con sentenza n. 2/QM del 2 luglio 2012, le stesse Sezioni Riunite hanno precisato che: "*il diritto – dovere*

dell'amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La centralità di un principio di affidamento è stata sottolineata nel passaggio in cui si afferma che lo stesso "*trova il suo fondamento, come si è detto, nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato*".

Le Sezioni Riunite hanno poi concluso ritenendo che "*il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:*

a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini

procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio);

c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Adattando al caso di specie tali condivisibili approdi giurisprudenziali, risultano ricorrenti tutti gli elementi oggettivi, sopra indicati, che consentono di riconoscere, nel caso concreto, un legittimo affidamento da parte del percipiente: decorso del tempo superiore al termine procedimentale individuato dalla richiamata giurisprudenza e la non conoscibilità degli elementi specifici e tecnici che hanno dato luogo alla rideterminazione del trattamento pensionistico che erano comuqnue a disposizione dell'Istituto previdenziale già al momento del pensionamento del ricorrente.

In particolare, con riferimento alla valutazione dell'elemento del decorso del tempo, va osservato che le Sezioni riunite fanno espresso riferimento ai termini procedimentali e, in mancanza di essi, al termine generale di tre anni.

Va inoltre osservato che l'errore riferito alla maggior somma, per come prospettato, non risultava rilevabile in concreto da parte del ricorrente.

6. Pertanto, le condizioni della tardività con cui l'INPS ha provveduto al conguaglio tra il trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo consentono di riconoscere un'evidente buona fede del percipiente e impongono la piena tutela dell'affidamento del percettore, come univocamente statuito in casi analoghi da questa Corte nel recepire gli indirizzi delle suddette Sezioni Riunite n. 2/2012.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I principi sopra indicati vanno applicati anche agli eventuali successivi conguagli operati dall'Istituto previdenziale.

7. Il ricorso, quindi, è fondato e va accolto.

Ne consegue che va dichiarato irripetibile l'indebito pensionistico dell'importo lordo di € 13.712,01, e netto di € 8.574,56, erogato a favore del ricorrente e l'INPS è tenuto alla restituzione delle somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione in pagamento.

8. Come riconosciuto dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 33/2017/MD, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale.

9. Le spese seguono la soccombenza; si condanna, quindi, la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate d'ufficio, in euro 800,00 (ottocento/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014,

n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'indebito pensionistico dell'importo lordo di € 13.712,01, e netto di € 8.574,56, erogato a favore di XX e condanna l'INPS a restituire al ricorrente le somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione diretta, con corresponsione degli interessi a far data dalla domanda.

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 in € 800,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Mario Bacci, dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.04.2025 13:33:47 GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.